



LOTTO 2

“ALL RISKS Patrimonio ”

DECORRENZA : dalle ore 24.00 del 31.03.2022

alle ore 24.00 del 31.03.2025

Frazionamento Semestrale

Prima rata 31.03.2022/30.09.2022

Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa, dagli Assicuratori, che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto.



SOMMARIO

SEZIONE 1	DEFINIZIONI E DESCRIZIONE ATTIVITÀ
Art.1.1	Definizioni
Art.1.2	Descrizione dell'attività
SEZIONE 2	NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art..2.1	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art. 2.2	Assicurazione presso diversi assicuratori
Art. 2.3	Durata del contratto
Art. 2.4	Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Art..2.5	Facoltà di recesso
Art. 2.6	Modifiche dell'assicurazione
Art. 2.7	Forma delle comunicazioni
Art. 2.8	Oneri fiscali
Art. 2.9	Foro competente
Art. 2.10	Interpretazione del contratto
Art. 2.11	Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Art. 2.12	Ispezione delle cose assicurate
Art. 2.13	Clausola broker
Art. 2.14	Coassicurazione e Delega
Art. 2.15	Tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 2.16	Rinvio alle norme di legge
Art. 2.17	Trattamento dei dati
SEZIONE 3	NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DANNI MATERIALI
Art. 3.1	Oggetto dell'assicurazione
Art. 3.2	Esclusioni
Art. 3.3	Cose escluse dall'assicurazione
Art. 3.4	Delimitazioni di garanzia
Art. 3.5	Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
Art. 3.6	Assicurazione parziale
Art. 3.7	Supplemento di indennizzo
SEZIONE 4	CONDIZIONI PARTICOLARI PER DANNI MATERIALI
Art. 4.1	Spese di demolizione e sgombero
Art. 4.2	Ricorso Terzi
Art. 4.3	Oneri periti e consulenti
Art. 4.4	Rinuncia alla rivalsa
Art. 4.5	Colpa Grave
Art. 4.6	Modifiche negli stabilimenti
Art. 4.7	Oneri di urbanizzazione – Vincoli Autorità
Art. 4.8	Mezzi di movimentazione
Art. 4.9	Nastri trasportatori non metallici, trasformatori, alternatori
Art. 4.10	Esistenza di procedure concorsuali
Art. 4.11	Permesso di Fuoco
SEZIONE 5	NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI
Art. 5.1	Obblighi in caso di sinistro
Art. 5.2	Esagerazione dolosa del danno
Art. 5.3	Procedura per la valutazione del danno
Art. 5.4	Anticipo indennizzi



- Art. 5.5 Mandato dei Periti
- Art. 5.6 Limite massimo di indennizzo
- Art. 5.7 Pagamento dell'indennizzo
- Art. 5.8 Indennizzo separato per ciascuna partita
- Art. 5.9 Compensazione tra partite
- Art. 5.10 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

ULTERIORI PROCEDURE OPERANTI PER LE GARANZIE FURTO E RAPINA

- Art. 5.11 Caratteristiche del Fabbricato
- Art. 5.12 Mezzi di chiusura dei locali
- Art. 5.13 Titoli di credito
- Art. 5.14 Coesistenza di polizza trasporti
- Art. 5.15 Primo rischio assoluto e determinazione del danno
- Art. 5.16 Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro
- Art. 5.17 Recupero delle cose rubate
- Art. 5.18 Assicurazione presso diversi assicuratori
- Art. 5.19 Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso al Contraente/Assicurato
- Art. 5.20 Cumulo scoperti
- Art. 5.21 Reintegro automatico del limite di indennizzo in caso di sinistro
- Art. 5.22 Garanzia macchinari e merci all'aperto

SEZIONE 6 Somme Assicurate-Limiti di Indennizzo – Franchigie e Scoperti

- Art. 6.1 Partite e Somme assicurate
- Limiti di indennizzo
- Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti



SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

ART. 1.1 – DEFINIZIONI

DEFINIZIONI– ASSICURAZIONE IN GENERALE

Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione:	il contratto di assicurazione.
Broker:	L'Intermediario assicurativo iscritto al RUI nella sez. B di cui si avvale il contraente per la gestione del contratto.
Comunicazioni:	quelle effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telegrammi, telex, fax.
Contraente:	S.A.P. NA. S.p.A. Sistema Ambiente Provincia di Napoli
Franchigia:	l'importo che viene detratto dall'ammontare del danno, determinato a termini di polizza per ciascun sinistro, che rimane a carico dell'Assicurato.
Indennizzo/risarcimento:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Partita:	insieme delle cose assicurate con un unico capitale.
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione.
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Primo rischio assoluto:	l'assicurazione prestata senza applicazione del disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.
Scoperto:	la quota in percento dell'ammontare del danno, determinato a termini di polizza per ciascun sinistro, che rimane a carico dell'Assicurato.
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società:	l'impresa assicuratrice.

DEFINIZIONE RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE DANNI MATERIALI

Allagamenti:	presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua, fuoriuscita di acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e tecnici.
Archivi:	per tali intendendosi documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor.
Contratto di assistenza tecnica:	contratto le cui prestazioni consistono in: controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura, eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di mano d'opera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.
Dati:	per tali intendendosi un insieme di informazioni, elaborabili a mezzo di programmi, e programmi di utente, intesi come sequenze di informazioni – che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore – che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati (senza rilascio di apposita licenza d'uso) , memorizzati su supporti; dette informazioni debbono essere riprodotte in copie di sicurezza almeno ogni 30 giorni, contenenti la versione aggiornata degli archivi originali al momento della effettuazione delle operazioni di copiatura, e conservate in edificio separato rispetto a quello dove sono ubicati i Macchinari da cui vengono elaborate, ovvero in appositi armadi ignifughi.
Estorsione:	sottrazione delle cose assicurate costringendo l'Assicurato, i suoi dipendenti, o altre persone presenti, a consegnare le cose stesse mediante violenza o minaccia, anche se diretta verso altre persone.
Fabbricati:	l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi



	ed infissi ed opere di fondazione o interrato, incluse tutte le pertinenze quali strade, pavimentazione esterna, recinzioni, fognature. Si conviene che l'assicurazione di porzione di complessi di Fabbricati facenti parte di maggiori immobili, comprenda anche le rispettive quote delle parti di Fabbricati costituenti proprietà comune.
Furto:	impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Inondazione, alluvione:	fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze.
Macchinari:	macchine, impianti, attrezzature, utensili e relative parti di ricambio (comprese tutte le parti che ne siano loro naturale complemento e le scorte che siano ad essi riferibili), impianti e mezzi di sollevamento, di pesa, di trasporto non iscritti al P.R.A, impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di riscaldamento, di segnalazione, di comunicazione, di estinzione e radiotelevisivi; serbatoi e sili non in cemento armato o muratura; mobilio, arredamento, cancelleria, macchine per ufficio, indumenti.
Si intendono compresi anche:	
Apparecchiature elettroniche:	per tali intendendosi sistemi elettronici di elaborazione dati (inclusi sistemi operativi e programmi in licenza d'uso), relative unità periferiche e di trasmissione/ricezione dati, non dedicati al diretto controllo del processo produttivo;
Mezzi di custodia (Casseforti, porte per camere corazzate e camere corazzate):	sistemi fisici di sicurezza usati per custodire documenti, denaro e preziosi, accessibili attraverso una o più porte adeguate con una o più serrature. Tali mezzi sono classificabili in base alla Norma EN (Normativa Europea) 1143-1 pubblicata nel Gennaio 1997 e adottata in Sede nazionale nel Novembre 1997 come UNI EN 1143-1 e Certificazione italiana ICIM (Istituto per la Certificazione per l'industria Meccanica). La Certificazione Europea UNI EN 1143-1 classifica le Casseforti in 11 gradi (da 0 al X) e le Camere e Porte Corazzate in 14 gradi (da 0 a XIII); l'ICIM integra ciascun grado con ulteriori 7 gradi e cioè: Alfa, Beta, Gamma, Delta, Epsilon, Zeta ed Eta. L'eventuale sigla EX indica che il contenitore è certificato positivamente per attacchi condotti con esplosivi. Casseforti a muro, armadi corazzati e armadi di sicurezza possono risultare classificati soltanto in base alla normativa ICIM. Per le casseforti (es: casseforti murate per uso privato), che non raggiungono i requisiti minimi previsti dalle norme su menzionate, vale la norma UNI 10868.
Merci:	materie prime, cavi, ingredienti di lavorazione, prodotti semilavorati e finiti, materiali di consumo, imballaggi, comprese le imposte di fabbricazione e i diritti doganali.
Modelli e stampi:	per tali si intendono modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.
Rapina:	l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per se e per altri, mediante violenza alla persona o minaccia.
Supporto di dati:	per tali intendendosi qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda o



	banda perforata) usato per memorizzare informazioni elaborabili a mezzo di programmi.
Valori:	Monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore.

Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle parti della presente polizza ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita Macchinari.

ART. 1.2 – DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Nell'ubicazione indicata in polizza esiste l'attività dell'Assicurato che consiste in: stabilimenti di tritovagliatura ed imballaggio rifiuti, che presentano vari corpi di fabbrica variamente elevati. I siti sono destinati al trattamento dei Rifiuti Solidi Urbani (RSU) indifferenziati, comprese tutte le attività preliminari, complementari, collaterali ed accessorie.

Caratteristiche degli insediamenti e del rischio: il complesso dei Fabbricati nei quali viene svolta l'attività indicata in polizza è costruito prevalentemente in materiali incombustibili. Non si esclude tuttavia l'eventuale esistenza di qualche fabbricato costruito e coperto in tutto o in parte con materiali combustibili. Si intendono compresi nell'assicurazione i depositi, gli uffici, le attività di carattere sociale ed assistenziale, le abitazioni che si trovino nell'ubicazione indicata in polizza.

Le cose assicurate si intendono garantite ovunque nell'ubicazione indicata in polizza, sia sottotetto che all'aperto, nonché a bordo di automezzi, anche di proprietà di Terzi, in attesa di effettuare e/o durante le operazioni di carico e scarico.

I processi di lavorazione, la forza motrice, l'esistenza di infiammabili, il trattamento delle materie, gli impianti e tutti i servizi ausiliari, sussidiari e complementari sono quelli che la tecnica inerente l'attività svolta insegna e consiglia di usare, o che il Contraente/Assicurato ritiene di adottare, escluso l'impiego di energia nucleare.

Il Contraente/Assicurato è sollevato dall'obbligo di segnalare se all'esterno degli stabilimenti assicurati esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

SEZIONE 2 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

ART.2.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati. Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze di responsabilità Civile da loro sottoscritte precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.



ART. 2.2 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C.

Inoltre, in deroga al disposto dell'Art.1910 C.C., si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto.

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne tuttavia avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art.1910 C.C..

ART.2.3 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. E' facoltà del Contraente, richiedere alla Società una proroga di 90gg della presente assicurazione ed in tal caso, la Società, a fronte della corresponsione del relativo premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.

ART. 2.4 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

Il Contraente pagherà alla Società, per il tramite del Broker:

la prima rata di premio entro 30 giorni dalla decorrenza della garanzia, fermo restando l'effetto della copertura assicurativa dalla data di effetto;

1. le rate di premio successive alla prima entro 30 giorni dalle rispettive date di scadenza ;
2. le appendici di regolazione e/o le eventuali franchigie contrattuali anticipate dalla Società, entro 30 giorni, previa consegna dei relativi documenti da parte della Società;
3. le eventuali appendici di modifica delle condizioni contrattuali in corso di annualità (adeguamenti di legge, etc.) entro 30 giorni previa consegna dei relativi documenti da parte della Società;

Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno di pagamento con le modalità di cui sopra, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

ART.2.5 – FACOLTÀ DI RECESSO

la Società ed il Contraente possono recedere dal presente contratto:

- Ad ogni scadenza anniversaria con preavviso di 90 giorni;
- dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, con preavviso di 90 giorni. In tale evenienza la Società rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso;

ART. 2.6 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 2.7 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata od altro mezzo certo (e-mail e/o PEC) indirizzate alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.



ART. 2.8 - ONERI FISCALI

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

ART. 2.9 - FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede legale del Contraente.

ART. 2.10 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato ed al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

ART. 2.11 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 2.12 ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente/Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

ART. 2.13 - CLAUSOLA BROKER

Ad ogni effetto di legge le parti contraenti riconoscono al Broker incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005 (in seguito denominato anche Broker), il ruolo di cui alla legge relativamente alla assistenza e consulenza nella esecuzione e gestione delle conseguenti obbligazioni contrattuali, per tutto il tempo della durata, inclusi proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente :

- o che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e sostanziale dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte delle Compagnie Assicuratrici;
- o che tutte le comunicazioni, tutte le corrispondenze anche in materia di sinistri e di gestione degli stessi, nonché tutti i rapporti amministrativi inerenti l'esecuzione del contratto, saranno trasmesse dall'una all'altra parte per il tramite del suddetto Broker oppure, in casi di particolare urgenza, direttamente tra le parti con contestuale invio di copia della relativa corrispondenza al Broker;
- o che il pagamento dei premi dovuti alla Società in relazione alla presente polizza venga effettuato dall'Ente Contraente per il tramite del Broker e sia liberatorio per l'Ente stesso;
- o il pagamento effettuato dalla Contraente al Broker costituisce quietanza per il Contraente stesso.
- o Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo email, fax o PEC le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione. Tali comunicazioni d'incasso comporteranno automatica copertura del rischio anche per le quote delle Società Coassicuratrici che si impegnano a ritenerle valide.
- o I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
- o che l'opera del Broker verrà remunerata nella misura del 9% da calcolarsi sui premi imponibili



ART. 2.14 - COASSICURAZIONE E DELEGA

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato. Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale ai sensi dell'art. 1911 C.C. La Spettabile Compagnia Delegataria all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto. Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile Compagnia Delegataria la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà che le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

ART. 2.15 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società Assicuratrice, la Società di Brokeraggio, nonché ogni altra qualsiasi titolo interessata al presente contratto [cd filiera], sono impegnate ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13/08/2010 n.136 e s.m.i.

I soggetti di cui al paragrafo precedente sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità ed al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire - salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale [Poste Italiane S.p.A.] e riportate, relativamente a ciascuna transazione, il Codice il Identificativo di Gara [CIG] o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto [CUP] comunicati dalla Stazione Appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n.136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. e dall'art. 3, comma 8 della Legge. Il presente contratto si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di Banche o della società Poste Italiane S.p.a. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, ne darà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

ART. 2.16 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 2.17 - TRATTAMENTO DATI

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI DANNI MATERIALI

ART. 3.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza tutti i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto in appresso escluso. Sono compresi i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati



dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.

ART. 3.2 - ESCLUSIONI

La Società non è obbligata in alcun caso per i danni:

- **verificatisi in occasione di:**

- atti di guerra, occupazione o invasione militare, insurrezione;
- esplosione o emanazione di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- maremoto, eruzioni vulcaniche, bradisismo, valanghe e slavine;
- mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
- inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale;
- trasporto e/o movimentazione delle cose assicurate al di fuori dell'area di pertinenza aziendale;

a meno che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;

- **causati da o dovuti a:**

- frode, truffa, scippo, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, malversazione e loro tentativi;
- assestamenti, restringimenti o dilatazioni, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
- interruzione o alterazione di processi di lavorazione che danneggino le merci in lavorazione, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
- anormale funzionamento di Macchinari, a meno che non sia provocato da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
- montaggio o smontaggio di Macchinari, costruzione o demolizione di Fabbricati;
- deterioramento o logorio che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- mancata e/o anormale manutenzione, incrostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, contaminazione di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, animali, insetti e/o vegetali in genere, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazione;
- errori di progettazione, calcolo e lavorazione, stoccaggio e conservazione; impiego di sostanze, materiali e prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione; vizio di Merci prodotte;
- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica, gas, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
- franamento, cedimento o smottamento del terreno;

sempreché non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;

- causati con dolo e/o colpa grave del Contraente/Assicurato o dei Soci a responsabilità illimitata o dei Suoi amministratori o del legale rappresentante;
- derivanti da:
 - ✓ alterazioni, perdita dell'uso o della funzionalità, totali o parziali, di dati e di ogni altro sistema di elaborazione basato su microchip o logica integrata;
 - ✓ utilizzo di Internet o reti similari, reti intranet o altra rete privata o similare;
 - ✓ trasmissione elettronica di dati o altre informazioni, compresa quella a/da siti web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica), inclusi programmi virus;



- derivanti da ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e macchinari;
- subiti dalle Merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o del caldo, conservazione in atmosfera controllata, fuoriuscita del fluido frigorigeno;
- subiti dai liquidi e prodotti in genere dispersi per effetto di guasto o rottura accidentale di cisterne, serbatoi, vasche;
- subiti dai materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione, per effetto di fuoriuscita o solidificazione dei materiali stessi;
- derivanti da difetti noti al Contraente/Assicurato, suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipulazione della polizza;
- derivante da eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
- derivanti da "CYBER" " qualsiasi danno di e/o dovuto a:
 - 1 manipolazione, corruzione, distorsione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, programmi software, firmware o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione;
 - 2 utilizzo, funzionamento o malfunzionamento di Internet o similari, di indirizzi Internet e/o connessione a indirizzi Internet, siti web o similari;
 - 3 trasmissione elettronica di dati o altre informazioni a/da sito web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica);
 - 4 computer hacking;
 - 5 computer virus o programmi affini (trojans, worms, malware, ecc);
 - 6 danneggiamenti di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi (CED), a meno che tali danni siano causati da incendio, fulmine, esplosione o scoppio;
 - 7 qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto);
 - 8 violazione della legge 196/2003 – decreto 101/2018 e successive modifiche ed integrazioni;
 - 9 perdita, cancellazione o distruzione di dati, programmi codificati o software e/o mancata disponibilità dei dati o inadeguato o malfunzionamento in genere di hardware, software e circuiti integrati e/o danni derivanti da interruzione dell'attività da questi risultanti, a meno che non siano di natura accidentale e provocati da eventi non altrimenti esclusi;per le esclusioni di cui al punto 1 fino 8 non hanno valore le deroghe di cui alle Condizioni 2.1 Buona fede e Colpa grave che pertanto s'intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione a tali eventi.
- si intendono esclusi dalle coperture assicurative qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di indennizzo o risarcimento, costo o spesa di qualunque natura, direttamente o indirettamente causato da, contribuito, derivante o nascente da, o relativo a, una Malattia Trasmissibile o qualsiasi timore o minaccia (reale o percepita) di quest'ultima.

Per Malattia Trasmissibile si intende qualunque patologia o malattia che possa essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualunque organismo a un altro organismo, ove:



- (i) per sostanza o agente si intende, tra gli altri ed a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi virus, batterio, parassita o altro organismo o qualsiasi sua variante, considerati viventi o meno, e
- (ii) il metodo di trasmissione, sia esso diretto o indiretto, include, a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione attraverso liquidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto solido, liquido o gassoso, o tra organismi, e
- (iii) la patologia o malattia, la sostanza o l'agente possano provocare o minacciare danni alla salute o al benessere della persona o possano causare o minacciare danni, deterioramento, perdita di valore, perdita di commerciabilità o perdita d'uso di beni materiali assicurati

Ai fini della presente clausola si precisa che perdita, danno, reclamo, costo, spesa o altra somma, includono, a titolo esemplificativo, i costi di decontaminazione, pulizia, disinfezione, rimozione, monitoraggio o test, nonché i danni che derivano dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio disposti dalle competenti Autorità anche in relazione alla chiusura o alla restrizione dell'attività.

La presente clausola si applica a tutte le garanzie della presente polizza, alle eventuali estensioni di copertura, coperture aggiuntive, alle eccezioni a qualsiasi esclusione e altre garanzie in copertura.

ART. 3.3 - COSE ESCLUSE DALL'ASSICURAZIONE

- "Cose in leasing e Apparecchiature elettroniche", se ed in quanto assicurate con specifiche polizze;
- Gioielli, pietre e metalli preziosi (se non inerenti l'attività assicurata);
- Collezioni ed oggetti d'arte di valore singolo superiore a € 2.500,00;
- Boschi, coltivazioni, piante, animali in genere e il terreno su cui sorge l'attività dichiarata in polizza;
- Merci già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi, se assicurati con specifica polizza;
- Ponti, strade ferrate, bacini artificiali non, dighe e condotte, pozzi, pontili, moli e piattaforme in genere;
- Aeromobili e natanti;
- Automezzi iscritti al P.R.A.

ART. 3.4 - DELIMITAZIONI DI GARANZIA

- 1) Relativamente ai danni materiali avvenuti a seguito o in occasione di **tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, atti sabotaggio, vandalici o dolosi**, la Società non indennizzerà i danni da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazioni di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre.

Per atto di **terrorismo** si intende qualsiasi atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte. Relativamente ai danni materiali occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle aree di pertinenza aziendale in cui si trovano le cose assicurate, qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società indennizzerà solamente i danni di incendio, esplosione, scoppio e caduta aeromobili.

- 2) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da **uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria, grandine**, si intendono escluse dalla garanzia le seguenti cose:
 - Gru, antenne, ciminiere e camini, cavi aerei, insegne;
 - Macchinari e Merci posti all'aperto, ad eccezione di Macchinari fissi per destinazione;



- Fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati e quanto in essi contenuto, baracche e/o costruzioni in legno o plastica e quanto in essi contenuto, capannoni pressostatici e quanto in essi contenuto, tensostrutture e quanto in essi contenuto, tendostrutture e simili e quanto in essi contenuto.

I danni materiali direttamente causati da bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, alle cose assicurate poste sotto tetto dei Fabbricati, si intendono compresi in garanzia solo se verificatisi a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate ai Fabbricati dalla violenza degli eventi di cui sopra.

Relativamente ai danni materiali direttamente causati a:

- Serramenti, vetrate e lucernari in genere;
 - Lastre di fibrocemento e quanto contenuto nei Fabbricati con tali coperture;
- la Società indennizzerà fino alla concorrenza del sottolimito complessivo stabilito in polizza.

- 3) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da **inondazioni, alluvioni o allagamenti**, la Società non indennizzerà i danni:
- o alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento;
 - o alle Merci poste in locali interrati o seminterrati;
 - o a Macchinari e Merci posti all'aperto, ad eccezione di Macchinari fissi per destinazione.
- 4) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da **terremoto**, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si conviene che le scosse telluriche registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro" purché avvenuti nel periodo di assicurazione.
- 5) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da **sovraccarico da neve** la Società non indennizzerà i danni a Fabbricati (e quanto in essi contenuto) non conformi alle norme di legge sui sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione, ovvero qualora violassero norme introdotte successivamente aventi effetto retroattivo.

Relativamente alle garanzie di cui ai punti 1) – 2) – 3) – 4) - 5) la Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalle garanzie stesse, con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso da parte della Società questa rimborsa la quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

Relativamente alle garanzie di cui ai punti 1) – 2) ed a quelle di cui ai punti – 3) – 4) - 5), per ciascuno di tali gruppi di garanzie viene convenuta una componente di premio pari al 10% del premio annuo imponibile in corso.

- 6) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da **fuoriuscita di acqua condotta e liquidi in genere condotti** a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici e tecnici esistenti nei Fabbricati contenenti le cose assicurate, e nell'area di pertinenza aziendale (anche interrati), la Società non risarcirà i danni causati:
- da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature;
 - alle Merci poste in locali interrati o seminterrati;
 - alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento.

Agli effetti della presente delimitazione di garanzia la Società risarcisce le spese di demolizione e ripristino di parti del fabbricato e di impianti, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua e dei liquidi in genere.

- 7) Relativamente a **valori** l'assicurazione si intende prestata a **primo rischio assoluto**, fino a concorrenza del limite stabilito in polizza.
- 8) Relativamente a **modelli, stampi e archivi**, l'assicurazione si intende prestata a **primo rischio assoluto**, fino a concorrenza del massimale stabilito in polizza, per il solo costo del materiale e delle operazioni



manuali e meccaniche per il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati. Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 (dodici) mesi dal sinistro.

- 9) Premesso che, relativamente ai danni materiali direttamente causati da **guasti meccanici e/o fenomeni elettrici** per cose assicurate si intendono esclusivamente quelle che rientrano nella definizione di Macchinario, è condizione necessaria per la piena efficacia della garanzia che il macchinario assicurato venga sottoposto a manutenzione in base alle indicazioni tecniche dei fornitori o produttori riportate nei manuali di uso e manutenzione o documentazione equivalente. Tali interventi sono da effettuarsi con personale specializzato interno o esterno all'azienda. Nel caso in cui non fossero rispettate le sopra citate indicazioni di manutenzione, gli scoperti ed i minimi di franchigia si intendono raddoppiati ed il limite massimo di indennizzo si intende ridotto al 30% del valore del bene colpito da sinistro.

Sono comunque esclusi i danni:

- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; ad uso improprio e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o alterazione dei parametri funzionali;
- causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti, traslazioni, spostamenti e trasferimenti;
- ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade od altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile; catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori.
- da fenomeno elettrico nei seguenti casi:
 - l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra non siano a norma di legge;
 - i Macchinari assicurati non siano protetti contro le sovratensioni con i sistemi di protezione indicati dalla casa costruttrice;
 - relativamente alle Apparecchiature elettroniche assicurate, quelli la cui riparazione o eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica.

Resta ferma, in quanto non in contrasto con quanto esposto precedentemente, ogni altra esclusione prevista in polizza.

- 10) Relativamente ai **Supporti di dati e Dati**, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Società indennizza, **primo rischio assoluto** e fino a concorrenza del limite stabilito in polizza, i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati distrutti, danneggiati o sottratti.
- 11) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da **gelo** la Società indennizzerà unicamente i dati di rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere, sempreché l'attività non sia stata sospesa per più di 48 ore precedentemente il sinistro.
- 12) Premesso che relativamente alle garanzie **furto e rapina**, per cose assicurate si intendono esclusivamente quelle che rientrano nella definizione di **Macchinari, Merci, Valori** la Società indennizza i danni materiali derivanti dal **furto** delle cose assicurate, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali indicati in polizza contenti le cose stesse:
- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di grimaldelli o di arnesi simili, uso fraudolento di chiavi o di dispositivi di apertura/chiusura azionati elettronicamente e dei relativi sistemi di comando;
 - b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
 - c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.
- Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali nei termini anzidetti, abbia violato tali mezzi come previsto al precedente comma a).



Sono parificati ai danni del furto, esclusi quelli di incendio, esplosione e scoppio, i guasti causati alle cose assicurate nella presente delimitazione, per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

Qualora l'autore del furto, commesso nei termini anzidetti, sia un dipendente dell'Assicurato, la garanzia deve intendersi operante sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.

Relativamente a valori la garanzia furto opera esclusivamente qualora gli stessi siano rinchiusi in cassetti, mobili, registratori di cassa o mezzi di custodia.

Relativamente alla garanzia rapina, questa deve avvenire nei locali indicati in polizza; è estesa al caso in cui la persona che detiene le cose assicurate e sulla quale viene fatta violenza o minaccia venga prelevata dall'esterno e sia costretta a recarsi nei locali stessi.

L'estorsione opera alle condizioni, nei limiti e con le franchigie/scoperti previsti per la garanzia rapina. Si precisa che in caso di estorsione, tanto la violenza o la minaccia, quanto la consegna delle cose assicurate devono essere poste in atto all'interno dei locali descritti in polizza.

- 13) Relativamente ai danni materiali direttamente causati **da errori di manovra e movimentazione**, la Società indennizzerà, fino alla concorrenza del limite stabilito in polizza, i danni materiali alle cose assicurate dovuti ad errori di manovra e movimentazione esclusivamente di mezzi mobili non iscritti al PRA all'interno dell'area di pertinenza aziendale.
- 14) Relativamente ai danni di **crolli e collasso strutturale**, che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi, di Fabbricati e Macchinari, la Società non risponde dei danni causati da errori di progettazione, calcolo, esecuzione ed installazione.

ART. 3.5 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza.

Per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

- Per Fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- Per Macchinari, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

L'attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

I - Fabbricati – si stima il relativo "valore a nuovo", al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;

II - Macchinari – si stima il relativo "valore a nuovo" al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

III - Merci – si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di lavorazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli oneri fiscali.

Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina:

- Per Fabbricati – applicando il deprezzamento di cui al punto I) alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, con esclusione delle spese di



demolizione, sgombero, trattamento, smaltimento e trasporto dei residui, e deducendo da tale risultato il valore dei residui stessi.

- Per Macchinari e Merci (punti II e III) deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

ART. 3.6 - ASSICURAZIONE PARZIALE - NON OPERANTE PER LE FORME DI ASSICURAZIONE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate maggiorate del 20%, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato così maggiorato e quello risultante al momento del sinistro.

ART. 3.7 - SUPPLEMENTO DI INDENNIZZO ("VALORE A NUOVO") – NON OPERANTE PER LE GARANZIE "GUASTI MACCHINE", "FURTO" E "RAPINA"

Relativamente alle partite Fabbricati e Macchinari si determina per ogni partita separatamente:

1. Il supplemento di indennizzo che, aggiunto all'indennizzo determinato secondo i criteri di cui al precedente art. 5, determina l'ammontare del danno calcolato in base al "valore a nuovo";
2. Il supplemento di indennizzo per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
 - a) Superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b) Inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - c) Eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo;
3. In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
4. Agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascuna cosa, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui rispettivamente al capo I) e capo II) del precedente Art.5 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;
5. Il pagamento del supplemento d'indennizzo è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
6. L'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda solamente Fabbricati e Macchinari in stato di attività.

SEZIONE 4 - CONDIZIONI PARTICOLARI PER DANNI MATERIALI

ART.4.1 - SPESE DI DEMOLIZIONE, SGOMBERO, TRATTAMENTO, SMALTIMENTO E TRASPORTO DEI RESIDUI DEL SINISTRO

La Società rimborsa le spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire ad idonea discarica, i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo dovuto. Sono parificate a dette spese quelle ragionevolmente sostenute per rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare le cose mobili assicurate non colpite da sinistro o da esso solo parzialmente danneggiate.



Qualora venisse assicurata una somma a tale titolo con specifica partita di polizza, detta somma dovrà intendersi in aumento all'importo suddetto.

Sono compresi i residui rientranti nella categoria "Pericolosi" di cui al D.Lgs n.152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelli radioattivi disciplinati dal D.Lgs n.230/95, e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla concorrenza del 10% di quanto complessivamente dovuto a titolo di spese di demolizione, sgombero, trattamento, smaltimento e trasporto dei residui del sinistro.

L'assicurazione relativa alla presente estensione di garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè non si farà luogo all'applicazione del disposto di cui all'articolo 1907 del Codice Civile.

ART. 4.2 RICORSO TERZI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale prestato con specifica partita di polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali direttamente cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 10% del massimale convenuto.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- Il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 Giugno 1974 n.216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

L'Assicurazione relativa alla presente estensione di garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè non si farà luogo all'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

ART. 4.3 - ONORARI DEI PERITI E CONSULENTI

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, indennizza, fino a concorrenza del limite stabilito in polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito. Sono altresì compresi gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti, necessari per la riparazione o ricostruzione seguenti a sinistri, nonché di società di revisione, necessariamente e ragionevolmente sostenuti al fine di produrre dettagli attinenti alla contabilità o ad altri documenti dell'Azienda, prove, informazioni, ed ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a produrre, e di certificare che detti dettagli sono in accordo con i libri contabili e con gli altri documenti relativi all'attività dichiarata, giusta la tabella dei loro rispettivi ordini professionali, ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.



ART. 4.4 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art.1916 del Codice Civile verso:

- Le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- Le Società controllanti, controllate e collegate;
- I clienti;

purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

ART. 4.5 - COLPA GRAVE

La Società indennizza i danni causati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei Soci a responsabilità illimitata o dei Suoi amministratori o del legale rappresentante. Nel caso di incendio, esplosione e scoppio, la presente condizione particolare è efficace purché il Contraente o l'Assicurato sia in regola con le vigenti norme inerenti la prevenzione incendi.

ART. 4.6 - MODIFICHE NEGLI STABILIMENTI

E' in facoltà dell'Assicurato, nell'ubicazione indicata in polizza, eseguire nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni e trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni a Fabbricati e Macchinari, per proprie esigenze in relazione all'attività esercitata.

L'Assicurato viene sollevato dall'obbligo di comunicare alla Società dette attività, sempreché le modifiche apportate:

- non modifichino la descrizione del rischio indicata in polizza;
 - non comportino aggravamento del rischio di polizza ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile;
- e fermo restando quanto disposto dalla condizione particolare "colpa grave".

La garanzia deve intendersi operante, alle condizioni tutte di polizza, in qualunque stadio si trovino i lavori ed è comprensiva dei materiali di costruzione, macchine e loro parti, sia in opera che a piè d'opera, che si intenderanno automaticamente compresi nelle rispettive partite e nei limiti delle somme assicurate da esse previste, ferma restando la necessità della comunicazione alla Società, entro trenta giorni (30) dalla data di inizio dei lavori, dell'aggiornamento delle somme assicurate ai fini dell'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

La presente estensione di garanzia presta efficacia per esecuzione di opere il cui importo lavori sia complessivamente non superiore al limite indicato in polizza.

Per opere il cui importo lavori risulti superiore a detto limite, l'assicurazione è condizionata a specifica pattuizione fra le Parti.

ART. 4.7 - ONERI URBANIZZAZIONE – VINCOLI AUTORITÀ

Devono intendersi inclusi in garanzia anche i maggior costi e/o oneri che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze emessi da qualsiasi ente e/o autorità pubblica in caso di ricostruzione e/o ripristino di Fabbricati e Macchinari assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione, e ciò fino alla concorrenza del 10% della corrispondente somma assicurata, nel limite della somma assicurata stessa, purché i Fabbricati e Macchinari stessi siano risultati comunque rispondenti alle disposizioni di legge in vigore all'epoca della loro realizzazione.

ART. 4.8 - MEZZI DI MOVIMENTAZIONE

Si prende atto che nella partita Macchinari sono compresi i mezzi di movimentazione interna. Per tali enti, ferme restando le delimitazioni di polizza, sono altresì esclusi i danni derivanti da guasti meccanici.

ART. 4.9 - NASTRI TRASPORTATORI NON METALLICI, TRASFORMATORI, ALTERNATORI

Qualora i nastri trasportatori non metallici, trasformatori, alternatori assicurati coperti da garanzia, vengano sottoposti a manutenzione in base alle indicazioni tecniche del produttore/fornitore e riportate



nei manuali di uso e manutenzione o documentazione equivalente tale degrado viene convenzionalmente stabilito nella misura del 10% (dieci per cento) del costo di rimpiazzo a nuovo per ogni anno o frazione di anno di esercizio. In caso di non documentata manutenzione, tale degrado viene fissato nella misura del 20% (venti per cento) annuo a partire dal giorno nel quale i beni entrano in funzione.

ART. 4.10- ESISTENZA DI PROCEDURE CONCORSUALI

Qualora nel corso della durata del contratto il Contraente venga assoggettato a una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria) ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà liquidato – per i soli eventi determinati da incendio, esplosione, scoppio, atti dolosi - previa applicazione di uno scoperto aggiuntivo del 10%. Qualora siano convenuti sia lo scoperto che la franchigia, in caso di sinistro la Società pagherà la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione della percentuale di scoperto con il minimo pari all'importo della franchigia.

ART. 4.11 - PERMESSO DI FUOCO

E' fatto obbligo da parte dell'Assicurato di adottare specifica procedura formalizzata di "Permesso di Fuoco" per operazioni a caldo o a fiamma libera al fine di minimizzare i rischi d'innescio d'incendio a causa dell'utilizzo di fiamme e/o della produzione di scintille da parte di personale della ditta o di ditte esterne incaricate di eseguire lavori al di fuori dell'ordinario ciclo produttivo o lavorativo. Ogni volta che un'operazione a caldo o a fiamma libera deve essere eseguita al di fuori delle aree di manutenzione appositamente attrezzate, deve essere predisposto uno specifico " Permesso di Fuoco". Tale documento prevede che i lavori a caldo non debbano essere iniziati senza il consenso del responsabile della sicurezza e stabilisce:

- che l'area designata per l'effettuazione dei lavori a caldo o a fiamma libera non sia caratterizzata dalla presenza di contenitori con liquidi infiammabili, polveri (anche metalliche) combustibili, pareti, solai o soffittature con parti combustibili (es. pannelli sandwich con materiali plastici o con isolamento in plastica espansa);

- di mantenere libero il luogo delle operazioni da eventuali materiali combustibili con almeno 10 metri di spazio libero.

Altrimenti, qualora non sia possibile, è opportuno schermare i lavori con idonei pannelli ignifughi certificati;

- di verificare che siano presenti, presso l'area di intervento estintori portatili, coperte antifiamma e, se possibile, una manichetta antiincendio collegata ad un idrante;

- Di mantenere una continua sorveglianza durante le operazioni, compreso durante eventuali soste o pause pranzo, e per almeno un'ora dopo il completamento delle operazioni;

- Di effettuare nelle successive 3 ore ispezioni sul luogo delle operazioni ad intervalli non superiori a 30 minuti, allo scopo di rilevare ed eventualmente estinguere eventuali principi di incendio che possano originarsi a causa del calore sviluppato dalle operazioni di taglio e saldatura.

Per ogni sinistro che sia conseguenza di operazioni a caldo o a fiamma libera rimarrà a carico dell'Assicurato lo scoperto aggiuntivo del 10% da applicarsi all'ammontare del danno, fermi i minimi di franchigia previsti in polizza, salvo che l'Assicurato abbia provveduto ad adottare la sopraindicata procedura.

SEZIONE 5 – NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI

ART. 5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente /l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;



- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro nove giorni – per i danni di furto e rapina entro tre giorni – da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art.1913 del Codice Civile;
- c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i propri registri, libri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche; in caso di danno alle Merci, per le aziende tenute alle scritture obbligatorie di magazzino ed alla redazione dell'inventario, deve altresì mettere a disposizione della Società tale documentazione contabile e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle Merci sia finite che in corso di lavorazione.

ART. 5.2 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente/Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 5.3 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle parti,
- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

ART. 5.4 - ANTICIPO INDENNIZZI

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 30% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 200.000,00.

L'obbligazione della Società:

- È condizionata alla prova inequivocabile, fornita alla Società dall'Assicurato, che lo stesso ha predisposto ed avviato la ripresa dell'attività diretta alla produzione o alla vendita del medesimo tipo di merci;
- Decorre dopo novanta giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno trenta giorni dalla richiesta dell'anticipo.



L'acconto non può essere comunque superiore all'importo stabilito in polizza, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra è effettuata come se tale condizione non esistesse. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato può tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che è determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, l'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo, anche in mancanza di chiusa istruttoria, purché presenti fideiussione bancaria od assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società, maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusa istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di decadenza dalla garanzia assicurativa.

ART. 5.5 - MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il Contraente /Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art.5.1;
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità ed il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 3.5 delle norme che regolano l'assicurazione dei danni materiali;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del precedente Art.5.3 - lett. b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuno delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART.5.6 - LIMITE MASSIMO DELL' INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art.1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ART. 5.7 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dal verbale definitivo di perizia, sempre che non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse dell'Assicurato.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, l'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo, anche in mancanza di chiusa istruttoria, purché presenti fidejussione bancaria od assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società, maggiorato degli interessi



legali, qualora dal certificato di chiusa istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di decadenza dalla garanzia assicurativa.

ART. 5.8 - INDENNIZZO SEPARATO PER CIASCUNA PARTITA

Si conviene fra le parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta dell'Assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto dall'art.5.7 a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto art.5.7, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta. A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro. Tale garanzia non si intende operante nel caso in cui sia stata attivata la garanzia "Anticipo Indennizzi".

ART. 5.9 - COMPENSAZIONE FRA PARTITE

Se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro, è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita proporzionalmente tra le altre partite con tasso di premio uguale o inferiore, per le quali, secondo l'articolo 1907 C.C. , vi è insufficienza di assicurazione.

Resta convenuto che:

- 1) La suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o no dal sinistro;
- 2) Non ha luogo la compensazione per le partite assicurate per le quali non vale il disposto dell'articolo 1907 del C.C. o per le quali vi sia assicurazione in forma flottante;
- 3) La compensazione può avere luogo solo tra partite riguardanti la stessa ubicazione.

ART. 5.10 - OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con l'indicazione dell'importo riservato);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

ULTERIORI PROCEDURE OPERANTI PER LE GARANZIE FURTO E RAPINA

ART. 5.11 - CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO

Relativamente all'operatività della garanzia furto, il fabbricato e i locali contenenti le cose assicurate devono avere pareti perimetrali, solai o aperture in cemento, laterizi, vetrocemento armato, pietre od altri simili materiali oppure con pannelli in doppia lamiera di acciaio con interposta coibentazione solidalmente uniti tra loro mediante incastro. Se la linea di gronda del tetto del fabbricato è situata ad un'altezza inferiore a 4 metri dal suolo, da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili all'esterno per via ordinaria (cioè senza impiego di particolare agilità personale o di mezzi artificiali quali scale, corde e simili), il tetto deve essere costruito in cemento armato, senza lucernari, oppure vetro-cemento armato totalmente fisso. Qualora il fabbricato e/o i locali contenenti le cose assicurate e/o il tetto non possiedano, per lo meno, i suddetti requisiti, in caso di furto perpetrato attraverso (o agevolato dall'esistenza di) pareti perimetrali, solai, coperture e/o tetto con caratteristiche inferiori, si applica lo scoperto del 20%, ferma restando l'eventuale franchigia, prevista dal contratto, che viene considerata minimo assoluto.



ART. 5.12 - MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI

Condizione essenziale per l'indennizzabilità dei danni avvenuti nei locali, ad eccezione dei danni di rapina, è che ogni apertura dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, da ripiani (quali ballatoi, scale, terrazze, tettoie e simili), accessibili e praticabili dall'esterno senza impiego di agilità personale o di attrezzi, sia difesa da almeno uno dei seguenti mezzi:

- Serramenti in legno, materia plastica rigida, antinfortunio (vetro conforme alla norma EN 12600), metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con congegni (quali barre, catenacci o simili) manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- Inferriate (considerando tali anche quelle costituite da barre di metallo o di lega metallica diversa dal ferro) fissate nei muri o nella struttura dei serramenti.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o di lega metallica sono ammesse luci, purché di dimensioni tali da non consentire l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate se non con effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

L'assicurazione è operante anche se i serramenti sono costituiti in tutto o in parte da vetri che non siano almeno antinfortunio (vetro conforme alla norma EN 12600); tuttavia viene convenuto uno scoperto del 25% se il furto è commesso con la sola rottura di tali vetri. Questo scoperto non si applica quando il furto così avvenuto è commesso durante:

- L'orario di apertura al pubblico in presenza di addetti;
- I periodi di chiusura diurna e serale con esposizione fra le ore 8 e le ore 24.00;
- L'orario di chiusura, purché attraverso le luci di inferriate e di serramenti di metallo o lega metallica.

E' applicato inoltre lo scoperto del 20% nei seguenti casi:

- Furto commesso con rimozione di inferriate, di serramenti o di serrature applicate dagli stessi, senza rottura o forzatura delle relative strutture o sedi di installazione;
- Furto commesso rimuovendo dalla propria sede, senza effrazione del telaio, lastre di vetro stratificato.

ART. 5.13 - TITOLI DI CREDITO

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- La Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- L'assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento – se consentita –, i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- Il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

ART. 5.14 - COESISTENZA DI ASSICURAZIONE TRASPORTI

Se al momento del sinistro le merci assicurate con la presente polizza e rubate o danneggiate sono coperte di assicurazione per il rischio di furto e/o rapina anche da polizze contro i rischi di trasporto, la presente polizza vale soltanto per la parte di danno che eventualmente ecceda i valori coperti dalle polizze contro i rischi di trasporto sino a concorrenza della somma con la presente polizza assicurata.

Il Contraente o l'Assicurato, perciò, si obbliga in caso di sinistro a dar visione alla Società della o delle polizze contro i rischi di trasporto concernenti le merci colpite dal sinistro.

ART. 5.15 - PRIMO RISCHIO ASSOLUTO E DETERMINAZIONE DEL DANNO



L'Assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicare il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile, e pertanto a deroga dell'ultimo comma dell'art. 3.5 – "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" l'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.

ART. 5.16 - RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza e i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione di premio. Qualora, a seguito del sinistro stesso, la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio imponibile non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

ART. 5.17 - RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le cose colpite da sinistro vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo d'indennizzo per le cose recuperate. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha la facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per gli stessi o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

ART. 5.18 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori l'indennizzo verrà determinato ai sensi dell'art.2.2 delle Condizioni Generali d'Assicurazione, senza tener conto dello scoperto o della franchigia operante in ciascun contratto, il cui importo verrà detratto successivamente all'ammontare del danno calcolato secondo il disposto del detto articolo.

ART. 5.19 - VEICOLI RICOVERATI NEI LOCALI O NELL'AREA IN USO AL CONTRAENTE/ASSICURATO

Qualora il furto o la rapina sia commesso utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso al Contraente/Assicurato, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione dello scoperto del 25%.

ART. 5.20 - CUMULO SCOPERTI

Qualora siano operanti in concomitanza più scoperti, questi verranno applicati unitariamente in misura comunque non superiore al 30%; se è operante anche una franchigia, questa verrà considerata minimo assoluto.

ART. 5.21 - REINTEGRO AUTOMATICO DEL LIMITE DI INDENNIZZO IN CASO DI SINISTRO

Relativamente alle Garanzie Furto e Rapina, si conviene che il limite di indennizzo previsto per tale garanzia, ridottosi in seguito a sinistro, si intende con pari effetto reintegrato nel valore originario, impegnandosi il Contraente/Assicurato a pagare il corrispondente rateo di premio in coincidenza con il pagamento dell'indennizzo, previa preventiva pattuizione con la Società.

Tale reintegro, per uno o più sinistri, è valido fino al raggiungimento di una somma complessiva uguale a quella inizialmente prevista per il limite d'indennizzo specifico.



ART. 5.22 - GARANZIA MACCHINARI E MERCI ALL'APERTO

Per quanto riguarda i macchinari e le merci posti all'aperto nell'ambito dell'area di esclusiva pertinenza dell'Assicurato, vengono altresì indennizzati - nei limiti della somma assicurata con l'applicazione, per ogni sinistro, di uno scoperto del 15% con il minimo di euro 500,00 - i danni ai macchinari e alle merci derivati da furto/rapina come disciplinato in polizza.

L'assicurazione è prestata a condizione che relativamente ai danni di furto, l'area di esclusiva pertinenza dell'azienda sia completamente recintata da robusti manufatti realizzati in muratura o in metallo, di altezza non inferiore ai due metri; nelle recinzioni di metallo i singoli elementi devono essere saldati ai montanti o fissati con bulloni di sicurezza. Le recinzioni devono essere chiuse da cancelli e porte di metallo, lega metallica o legno pieno, di altezza non inferiore ai due metri, chiuse con serrature, movimenti meccanici o idonei accorgimenti di protezione quando sia previsto lo sblocco elettrico della serratura. Nelle recinzioni e nei cancelli sono ammessi luci, purché di dimensioni tali da non consentire l'introduzione di persone dall'esterno, senza effrazione delle strutture.

SEZIONE 6 - Somme Assicurate-Limiti di Indennizzo – Franchigie e Scoperti

ART. 6.1 – PARTITE e SOMME ASSICURATE

Tutti i valori si intendono espressi in Euro.

PARTITE E SOMME ASSICURATE			
PARTITE	SOMME ASSICURATE (EURO)	TASSO %	PREMIO IMPONIBILE (EURO)
1. A) FABBRICATI TUFINO	€ 15.000.000,00		
1. B) FABBRICATI GIUGLIANO	€ 15.000.000,00		
2. A) MACCHINARI TUFINO	€ 15.000.000,00		
2. B)MACCHINARI GIUGLIANO	€ 15.000.000,00		
3. RICORSO TERZI	€ 2.000.000,00		
4. SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO	€ 200.000,00		
TOTALE	€ 62.200.000,00		
PARTITE E SOMME ASSICURATE GUASTI MACCHINE			
PARTITE	SOMME ASSICURATE (EURO)	TASSO %	PREMIO IMPONIBILE (EURO)
5. A) FABBRICATI TUFINO	€ 15.000.000,00	TC	
6. B) FABBRICATI GIUGLIANO	€ 15.000.000,00		
TOTALE	€ 30.000.000,00	TC	

ART. 6.2 - LIMITI DI INDENNIZZO

Relativamente ai DANNI MATERIALI (Escluse le garanzie FURTO E RAPINA), in nessun caso la Società sarà tenuta a pagare per singolo sinistro e per annualità assicurativa somma maggiore di **€ 10.000.000,00 (diecimilioni/00)**.

Relativamente alle garanzie FURTO E RAPINA In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare per singolo sinistro e per annualità assicurativa somma maggiore di **€ 50.000,00 (cinquantamila/00)**

Art.6.3 – SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI

Premesso che l'esposizione della Società non potrà superare i limiti di cui alla Sezione 6.2



Si conviene che per le singole garanzie sotto-riportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie.

Garanzia	Limiti di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Incendio, esplosione e scoppio	Partite assicurate	15% minimo 150.000,00
Terremoto	30% per singola partita con il massimo complessivo di tutte le partite di €5.600.000,00	15% minimo 150.000,00
Inondazioni Alluvioni Allagamenti	50% per singola partita con il massimo complessivo di tutte le partite di €6.000.000,00	15% minimo 150.000,00
Sovraccarico Neve	€ 500.000,00	
Eventi sociopolitici , Atti vandalici e Terrorismo	€1.200.000,00	15% minimo 100.000,00
Eventi atmosferici uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, tromba d'aria, grandine	70% per singola partita con il massimo complessivo di tutte le partite di €6.000.000,00	20% minimo 30.000,00
- serramenti, vetrate e lucernari in genere; - lastre di fibrocemento e quanto contenuto nei Fabbricati con tali coperture.	€ 100.000,00	
Onorari periti e consulenti	€75.000,00	
Crollo e collasso strutturale	€ 150.000,00	
Anticipo Indennizzi	€ 800.000,00	
Modifiche negli stabilimenti	€ 200.000,00	
Gelo	€150.000,00	
guasti meccanici e/o fenomeni elettrici ai Macchinari	€1.500.000,00 con sottolimito di 50.000,00 per apparecchiature elettroniche	20% minimo 80.000,00
acqua condotta, liquidi in genere condotti e spese di ricerca	€100.000,00	
errori di manovra e movimentazione	€ 50.000,00	
Supporto dati e dati	€ 20.000,00	
Valori	€15.000,00	
furto, rapina di Macchinari, Merci	€50.000,00	
furto valori rinchiusi in mezzi di custodia	€ 10.000,00	
furto valori rinchiusi in cassetti, mobili, registratori di cassa	€ 5.000,00	
rapina di valori ovunque riposti all'interno dei locali	€10.000,00	
Danni iai fabbricati n occasione di furto e rapina	€ 5.000,00	



Garanzia	Limiti di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Incendio, esplosione e scoppio	Partite assicurate	15% minimo 150.000,00
Ogni altra causa		20% minimo 20.000,00
garanzia furto (per tale garanzia varranno le franchigie e gli scoperti previsti negli articoli da 5.11 a 5.22)		

Agli effetti dell'art. 1341 del C.C., la Società ed il Contraente dichiarano di approvare espressamente le seguenti clausole contrattuali:

- Art.2.2 Assicurazioni presso diversi assicuratori;
- Art.2.5 Facoltà di recesso;
- Art. 2.9 Foro competente;
- Art. 2.13 Clausola Broker
- Art. 3.5 Valore delle cose assicurate e determinazioni del danno
- Art.5.2 Esagerazione dolosa del danno;
- Art.5.5 Mandato dei periti
- Art. 5.7 Pagamento dell'indennizzo;

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'
